

Crisi d'impresa: novità sulla segnalazione dell'Organo di controllo e revisione

01/07/2024 - Camilla Zanichelli

Revisione del meccanismo di segnalazione dell'Organo di controllo societario e del soggetto incaricato della revisione legale, maggiore rilevanza dei professionisti impegnati nella gestione della crisi d'impresa e introduzione della transazione fiscale: il testo integrativo e correttivo del Codice della crisi introduce un'interessante serie di disposizioni di modifica.

Fonte: QuotidianoPiù

Recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, il testo sia integrativo che correttivo del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. **correttivo-ter**), si compone di cinquantasette articoli e introduce una interessante serie di disposizioni di modifica, alla luce delle prime prassi operative così come in risposta ai dubbi interpretativi emersi.

Tra gli altri, si segnalano tre spunti di specifico interesse dei professionisti ordinistici impegnati nella **gestione della crisi d'impresa**, svolte concrete per la piena riuscita dello stesso codice, attinenti alla segnalazione dell'Organo di controllo e di revisione legale, all'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo e alla transazione fiscale.

- Art. 25-octies D.Lgs. 14/2019: con competenza alla **segnalazione** dell'Organo di controllo societario e del soggetto incaricato della revisione legale, laddove si circostanzino in modo adeguato i termini della **negligenza colpevole** degli stessi Organi, viene prevista un'attenuazione o esclusione quando questi abbiano adeguatamente effettuato la segnalazione. La previsione risulta però sottesa ad una parametrizzazione dei termini della negligenza colpevole dell'Organo di controllo o di revisione legale, indicando un **termine di sessanta giorni** per la segnalazione, con decorso dalla effettiva conoscenza e non solo teorica conoscibilità;
- Art. 356 D.Lgs. 14/2019: inerentemente all'elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti, laddove si escluda il tirocinio e si riducano gli obblighi formativi per i professionisti, si consente esplicitamente che gli **Ordini professionali** possano stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. Non meno rilevante è la riconduzione dell'Albo ad Elenco e con essa il riconoscimento esplicito delle competenze attribuite agli Ordini professionali, per la vigilanza sugli iscritti;
- Infine, vi è l'introduzione della **transazione fiscale** (ma non contributiva) nella composizione assistita (art. 23, c. 2-bis), mentre la **transazione fiscale contributiva** è invece stata oggetto di revisione in senso restrittivo negli **accordi di ristrutturazione** (art. 63), non contemplando – a differenza delle precedenti bozze di correttivo – gli enti territoriali, nei **piani di ristrutturazione omologati** (art. 64-bis), nel **concordato** (art. 88) e nella **disciplina dei gruppi** (art. 284-bis), tanto in termini di percentuali di soddisfazione minima, quanto di norme anti-abuso.

La competenza della segnalazione nelle modifiche intercorse

Le modifiche all'art. 25-octies attengono alla revisione del meccanismo della **segnalazione anticipata** per l'emersione della crisi di impresa.

In particolare, il testo del decreto prevende l'**attenuazione** o anche l'**esclusione** della **responsabilità** per i soggetti aventi il ruolo di Organo di controllo societario o di soggetto incaricato della revisione legale che siano attivati tempestivamente con la segnalazione all'Organo amministrativo.

La previsione circoscrive in modo adeguato i termini e le condizioni per considerare tempestiva tale segnalazione: il correttivo-ter indica il termine perentorio di **sessanta giorni dalla conoscenza effettiva** (e non dalla teorica conoscibilità) delle condizioni di crisi.

Modifiche intercorse all'art. 25-octies con il c.d. Correttivo-ter	
Art. 7, c. 1	<i>il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17»</i>
Art. 7, c. 2	<i>il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni</i>

	Modifiche intercorse all'art. 25-octies con il c.d. Correttivo-ter
	<i>dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione».</i>

Ratio e propositi

In merito alle proposte di modifica, lo stesso Ministro **Nordio**, ne sintetizza le motivazioni rilevando come motivazione il *“fare in modo che [...] l'eventuale crisi d'impresa possa essere individuata e affrontata il prima possibile. Facendo chiarezza su molti istituti, da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall'altro rafforziamo gli **strumenti preventivi e stragiudiziali** di esame della difficoltà dell'impresa e di ricerca delle possibili soluzioni”*, mentre dal lato dei Commercialisti, con un comunicato stampa, Elbano **de Nuccio**, Presidente del **CNDCEC**, ha parlato di *“**traguardo storico** che si accompagna alla modifica dei presupposti della responsabilità dei sindaci prevista dall'art. 2407 approvata dalla Camera e altresì buon auspicio per quella che sarà la **revisione dei reati fallimentari**, in corso, per la quale il Consiglio Nazionale ha in più occasioni sollecitato di veder ripristinato il perimetro del **“dolo eventuale”** con la prova necessaria della intenzionalità”*.



Quotidianopiù è anche su **WhatsApp**! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

D.Lgs. 14/2019

Utente: FRANCESCO ANTONIO DE - mementopiu.it - 04.07.2024